

gliere efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5- Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6- Al revisore dei conti spetta il compenso previsto con Decreto Ministeriale.

CAPO VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

SEZ. I

ART. 37 (L'organizzazione degli Uffici e del Personale)

1- Il Comune disciplina con appositi regolamenti:

- a) il regolamento organico del personale e la relativa detazione organica;
- b) L'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità ed entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti;
- c) la composizione e le modalità di finanziamento delle Commissioni di concorso.

2- I regolamenti di cui al comma I lettere a) e b) disciplinano altresì l'attribuzione ai dipendenti con

qualifiche apicali, nell'ambito del livello funzionale possedute, titolari di competenza in ~~una~~ unità organizzative e amministrative, comunque denominate di responsabilità gestionali per l'attuazione di obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale e gli stessi.

3) Spetta ai dipendenti responsabili con qualifiche apicali, nell'ambito del livello funzionale possedute, la direzione delle strutture secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli apicali responsabili.

4- I dipendenti apicali incaricati della direzione di strutture sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5- Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del C.C.; oppure di altro valore in base all'art. 2222 del C.C.

6- I regolamenti di cui al 1° comma del presente articolo sono tenuti a considerare che lo stato giuridico

ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali resi esecutivi con D.P.R., secondo le procedure previste dall'art. 6 della legge 29/3/983 N. 93. In ogni caso, in base alle vigenti leggi è riservata al regolamento di cui al I° comma la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego del Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

7- Il regolamento di cui al I° comma lett.a) del presente articolo disciplina la "responsabilità", le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio", secondo le norme previste per gli impiegati civili delle State.

8- E' istituita la commissione di disciplina composta dal Sindaco e da un suo delegate, che la presiede, dal Segretario dell'Ente e da un dipendente designate dalle organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative presenti nell'ente e fra quelle

riconosciute ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23/8/88
n. 395.

ART. 38 (Il segretario Comunale)

- 1- Il Comune ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposite albe nazionale territorialmente articolate.
- 2- La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.
- 3- Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui al 2 comma del precedente articolo, sovrintende alle svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali delle strutture e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, roga i contratti nell'interesse dell'Ente, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco. Per la redazione dei verbali del Consiglio Comunale può farsi coadiuvare da un dipendente comunale.

ART. 39 (La responsabilità del Segretario Comunale)

- 1- Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile,

rispettivamente del responsabile del servizio inter-
ressate e del responsabile di ragioneria, nonché del
Segretario Comunale sotto il profilo della legitti-
mità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

2- Nel caso il Comune non abbia dipendenti con qua-
lifica di funzionario, il parere è espresso dal Se-
gretario dell'Ente in relazione alle sue competenze,
previa acquisizione del parere dei responsabili apri-
cali dei servizi.

3- I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4- I segretari Comunali sono responsabili degli at-
ti e delle procedure attuative delle deliberazioni
di cui al 1° comma, unitamente al funzionario preposto.

ART. 40 (I servizi pubblici locali)

1- Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze,
prevvede alla gestione dei servizi pubblici, che ab-
biano per oggetto la produzione di beni e l'attività
rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità locale.

2- I servizi riservati in via esclusiva al Comune so-
no stabiliti dalla legge.

3- Il Comune può gestire i servizi pubblici in ecene-
mia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda specia-
le, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.

4- Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

5- Le modalità di nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dovranno essere stabilite con successiva modifica del presente statuto, qualora il Consiglio comunale intenda sostituirle.

ART. 41 (Le altre forme di gestione dei servizi pubblici)

1- Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2- Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni apposite tra il Comune, la provincia e la Comunità Montana;

b) i consorzi apposti tra il Comune e la Provincia;
e/o tra Enti locali diversi;

c) gli accordi di programma;

d) accordi con privati.

3- Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano sempre al Consiglio comunale.

CAPO VIII FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE,
PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA

ART. 42 (I principi di collaborazione tra Comune,
Provincia e Comunità Montana)

1- Il Comune attua le disposizioni della legge regionale e disciplina la cooperazione dei Comuni delle Provincie e delle Comunità Montane, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2- Il Comune, la Provincia e la Comunità Montana congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni che provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3- Il Comune con la collaborazione della Provincia e della Comunità Montana può -ove lo ritenga utile e necessario- sulla base di programmi elaborati da questi ultimi, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4- Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, di intesa con la Provincia e la Comunità Montana, può adattare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli artt. 39 e 40.

ART. 43 (La collaborazione alla programmazione)

1- Il Comune avanza annualmente, in previsione del bilancio, preposte alla Provincia e alla Comunità Montana ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2- Le preposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promessi dalla Provincia e dalla Comunità Montana ai fini di coordinamento.

ART. 44 (La collaborazione tra il Comune e la provincia per le attività dei circondari provinciali)

1- Ovvero il Comune è individuato dalle Statute della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.

2- Il Comune collabora nelle forme previste dalle Statute della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della provincia stessa.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .

ART. 45 (Le norme delle finanze e della contabilità)

1- Le materie relative alle finanze ed alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato ed all'apposito regolamento di contabilità.

ART 46 (Il controllo)

1- Il controllo sugli atti e su gli oneri del Comune è regolato dalla legge 8/6/90 N. 142, ai capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

ART. 47 (La deliberazione delle Statute)

1- Le Statute è deliberate dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le Statute è approvate se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2- Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche delle Statute.

3- Le statute dopo l'approvazione è inviate nei termini di legge al CORECO per il controllo di legittimità. Le Statute restituite dopo l'approvazione del CORECO è inviate a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nell' Bollettino Ufficiale.

4- Esse è altresì affisse all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviate al Ministero dell'Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

ART. 48 (Le norme transitorie)

1- Sino all'entrata in vigore delle statute, limitatamente alle materie e discipline ad esse espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 08/6/90 N. 142, in quanto con esse compatibili.

ART. 49 (L'entrata in vigore)

Le statute entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


San Pietro Infine li 10/4/92

IL SINDACO



[Handwritten signature]
Sindaco Pirella

Il presente Statuto è stato approvato con decisione da parte del CORECO nella seduta dell'8/11/91 con Prot. N. 2140/AA/II.



[Handwritten signature]
IL SINDACO